

TASK FORCE LEGNO-ARREDO CORONAVIRUS

FederlegnoArredo con le imprese



Caro associato,

mentre il presidente del Consiglio informava gli italiani che le misure di chiusura previste fino al 13 aprile venivano prolungate, fino al 3 maggio, con alcune eccezioni che riguardano solo in minima parte la nostra filiera, la Federazione ha ritenuto opportuno far sentire la propria voce attraverso alcuni dei più autorevoli quotidiani italiani, pubblicando quello che abbiamo definito il nostro manifesto per riaprire il Made in Italy ([clicca qui per leggerlo](#)), affinché nel totale rispetto delle misure di sicurezza per tutti i lavoratori, non venga compromessa ancora di più la sopravvivenza di un'eccellenza del nostro Paese, perché è questo che noi siamo ed è questo che vogliamo continuare a rappresentare nel mondo.

Siamo disponibili a confrontarci, a pianificare riaperture graduali e concordate, ma non possiamo permettere di vanificare il lavoro di tanti anni, favorendo irrimediabilmente concorrenti di altri Paesi che, a differenza di noi, continuano a produrre.

A nome di tutta la Federazione ti auguriamo una Buona Pasqua.

DPCM 10 APRILE - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DAL 14 APRILE FINO AL 3 MAGGIO PROSSIMO

Ieri, 10 aprile, il Governo ha adottato un nuovo DPCM ([clicca qui per leggere il documento](#)) che proroga le misure di sospensione delle attività produttive dal 14 aprile fino al 3 maggio prossimo.

Nel merito, il provvedimento anzitutto riepiloga e riordina le misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti e, quindi, sostituisce, tra gli altri, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo 2020.

Riguardo alle attività produttive, il nuovo DPCM conferma le eccezioni alla sospensione già previste dai precedenti DPCM, consentendo la prosecuzione delle seguenti attività e

servizi:

- attività indicate nell'Allegato 3, individuate sulla base del Codice ATECO. Quanto alla lista dei Codici, ferma la possibilità di modificarla con successivi decreti del MISE, si segnala che essa è stata integrata rispetto a quella di cui al DM 25 marzo 2020 (v. infra);
- attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite. Ai fini della prosecuzione, il nuovo DPCM conferma il meccanismo della preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l'attività produttiva. Nella comunicazione occorre indicare le imprese o le amministrazioni beneficiarie delle attività svolte e l'attività funzionale possono legittimamente proseguire - sulla base della comunicazione - senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura. Tuttavia, è fatto salvo il potere del Prefetto, sentito il Presidente della Regione, di sospendere l'attività laddove non sussistano le condizioni per la prosecuzione. Stante la medesima ratio della nuova disciplina rispetto alla precedente, si ritiene che non sia necessario - per le attività che hanno già provveduto - reiterare la comunicazione al Prefetto;
- attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all'impianto o un pericolo a cose o persone. Anche in questi casi, ai fini della prosecuzione dell'attività, il nuovo DPCM prevede l'invio di una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l'attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate. La comunicazione non è richiesta se tali impianti sono finalizzati a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- servizi di pubblica utilità ed essenziali; attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari; ogni attività funzionale a fronteggiare l'emergenza; servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Anche grazie al costante confronto con il Governo, il nuovo DPCM risolve alcune criticità applicative emerse nel corso delle ultime settimane, ad esempio, **per le attività sospese e previa comunicazione al Prefetto** è espressamente consentito:

1. l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione;
2. **(novità importante)** la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture.

Si ricorda che in ogni caso, la comunicazione Prefetto dovrà essere fatta alla Prefettura competente per la provincia in cui è ubicata l'attività produttiva. La comunicazione dovrà essere inviata al Prefetto a mezzo PEC (per maggiori informazioni circa gli indirizzi PEC si invitano gli interessati a visitare [questo sito: clicca qui](#)). Ogni Prefettura ha un proprio modulo specifico. Si ricorda che si tratta di una sola comunicazione, pertanto non è necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura.

Inoltre, sempre in linea con gli orientamenti di Confindustria, si rammenta che le FAQ pubblicate dalla Presidenza del Consiglio hanno già chiarito:

1. la possibilità per i dipendenti delle attività non sospese e alloggiati temporaneamente, per ragioni di lavoro, presso un Comune diverso da quello di

- abitazione, di fare rientro presso quest'ultimo;
- 2. ai fini dell'individuazione delle attività consentite, il fatto che si considerano i Codici ATECO risultanti dal Registro delle Imprese o, per i soggetti non iscritti, i Codici risultanti dall'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate e indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.

Il nuovo DPCM conferma poi:

1. per tutte le attività non sospese, l'applicazione del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali;
2. la possibilità per le attività sospese di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
3. il monitoraggio a livello regionale e ministeriale (Sviluppo Economico, Interno e Lavoro) delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti, anche di sospensione, adottati dal Prefetto.

Sulla base dell'impostazione sopra richiamata che, nei fatti, ricalca quella dei precedenti provvedimenti di sospensione, appare ragionevole ritenere che rimangano confermate le considerazioni espresse nelle FAQ di Confindustria diramate il 24 marzo scorso, anche con riguardo al concetto di funzionalità (FAQ 10 e ss.), di filiera estera (FAQ 16 e 17), di e-commerce (FAQ 28), largamente confermate nelle FAQ del Governo. ([Clicca qui per consultare le FAQ di Confindustria](#))

Il Decreto apporta minime e specifiche integrazioni alla lista dei codici ATECO (all.3) relativi ai settori industriali che sono autorizzati alla riapertura a partire dal 14 aprile. Per quanto riguarda la filiera del legno-arredo, diversamente da quanto richiesto da FederlegnoArredo e da Confindustria, il nuovo DPCM prevede soltanto alcuni Codici del settore del legno (16), della fabbricazione di utensileria e parti intercambiabili di macchine utensili (25.73.1) e quelli relativi alla fabbricazione di componenti e schede elettroniche (26.1) e alla fabbricazione di computer (26.2). Tali interventi non risolvono i problemi che si sono manifestati nelle filiere di produzione, confermando l'inadeguatezza dei Codici ATECO a descrivere la complessità del nostro sistema industriale. Infine, per quel che riguarda gli altri settori si segnala, tra le altre, la riapertura delle attività di commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria e della vendita al dettaglio di libri e vestiti per bambini e neonati.

Nel settore legno si evidenzia l'inserimento dei:

- Codice Ateco "2" silvicoltura ed utilizzo aree forestali
- Codice Ateco "16" industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi mobili) , fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio:
 - 16.1 Taglio e piallatura del legno
 - 16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio
 - 16.21 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
 - 16.22 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
 - 16.23 Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
 - 16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno

- 16.29 Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio

- Codice Ateco "32.99.4" fabbricazione di casse funebri

- Codice Ateco 33 riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (con alcune esclusioni specifiche)

- Codice Ateco 38 attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

- Codice Ateco 39 attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it

© FEDERLEGNOARREDO. All Rights Reserved

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 Vi informiamo che gli indirizzi presenti nella nostra mailing-list sono stati da voi forniti attraverso e-mail e adesioni da noi ricevute.

